REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Marchesina Palermo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1611/2025 R.G.AA.CC.

Oggetto: azione di restituzione immobile

VERTENTE

FRA

[redacted] *CP_1* , codice fiscale: *CodiceFiscale_1* elettivamente domiciliato in Marsala nella via Giuseppe Garibaldi n.15 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gandolfo (telefax: 0923.711979; Pec: *Email_1* codice fiscale: *CodiceFiscale_2* che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, [redacted]

//ricorrente//

*E*

*Controparte_2* , C.F: *CodiceFiscale_3* , elettivamente domiciliata in Via Francesco Crispi n. 29 presso lo Studio dell'Avv. Luigi Maggio (C.F: *CodiceFiscale_4* ; FAX: 0923363078; PEC: *Email_2* , che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

//resistente//

CONCLUSIONI

Come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ex art. 189 cpc e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted]

[ Omissis ]

Omissis

(pagine 2 e 3 dell'originale: motivazione sul merito,
non pubblicata per la tutela dei dati delle parti)

contrattuale e accerta le violazioni (es. morosità o subentro illegittimo), trasmettendo l'esito al Comune affinché emani l'atto autoritativo.

*Alla luce di quanto sopra richiamato deve ritenersi quindi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, le cui difese, in punto decadenza del diritto all'alloggio del ricorrente, restano irrilevanti in mancanza di un provvedimento amministrativo formale di decadenza.*

*Infine, in ordine al regolamento delle spese processuali, la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.*

Da ultimo la mancata partecipazione della convenuta alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo comporta la sua condanna al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art.12 bis D.Lgs. 28 marzo 2010 n.28

P.Q.M.

Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio portante il n.1611/2025 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide:

-Rigetta la domande di *Parte_1* .

-Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di *Controparte_2* .

-Compensa fra le parti le spese di lite.

Condanna la resistente al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari al doppio del c.u. dovuto per il giudizio ex art.12 bis D.Lgs. 28 marzo 2010 n.28.

Marsala,04.08.2026

Dott.Marchesina Palermo